

BANCO PATRIOTICO



TORINO

PRESSO I CITTADINI PANE E BARBERIS

IL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando, che lo stabilimento d'un Banco Patriottico nel Piemonte è nelle circostanze presenti l'unico mezzo, che possa adottarsi per la rigenerazione del credito pubblico, e privato sia nell'interno del paese, che presso gli esteri, tanto maggiormente se il Banco viene organizzato in modo, che non rechi verun pregiudizio al Commercio de' particolari;

Che tale Banco dee essere fondato sopra basi analoghe al Governo Democratico, talchè in concorso de' più opulenti Cittadini le persone meno facoltose godano la preferenza, e per conseguenza i benefizj, e i vantaggi, che presenta questo stabilimento.

Che il Banco Patriottico non dovendo apportare danno all'onesto traffico dei Commercianti non solo dee essere limitato nelle sue operazioni commerciali, ma si dee eziandio fissare un termine alle medesime dopochè si farà ottenuto lo scopo di consolidare il credito tanto nell'estero, che nell'interno;

Che tale stabilimento dee avere per oggetto essenziale di favorire l'agricoltura, l'industria, e il commercio, e di sollevare l'indigenza;

Che in conseguenza non dee accordarsi al Banco verun privilegio esclusivo;

E finalmente che il cittadino Francesco Ponte ha formato un progetto di Banco, il quale riempie tutti gli oggetti sopraccennati, ed è stato approvato dalla commissione de' Membri del Governo, e dagli Agenti civile, e di finanze del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese nel Piemonte:

DECRETA:

Primo. Il progetto quì annesso di Banco del cittadino Francesco Ponte è pienamente approvato.

2. Il cittadino Francesco Ponte è dichiarato *benemerito* della Patria.

3. Per la pronta organizzazione del Banco viene autorizzato il detto cittadino Ponte unitamente a due negozianti, che verranno nominati a dare le disposizioni convenienti sotto la Direzione di un Comitato di cinque persone da eleggersi dal Governo.

4. Il cittadino Amelot Commissario civile del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese presso l'armata d'Italia è invitato a spe-

3

dire il progetto di Banco, e il presente Decreto al prelodato Directorio per ottenerne l'approvazione, e perchè venga autorizzata la remissione de' beni Nazionali per la concorrente di 36 milioni di lire destinati a servir d'ipoteca al Banco, e ne venga garantita l'esecuzione.

5. Il presente Decreto farà stampato insieme col progetto di Banco, e alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale

Torino dal Palazzo Nazionale addì 21 Piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese. (9 febbrajo 1799 v. s.)

BONO Presidente

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

Vista Eymar

Vista Amellos

INTRODUZIONE

Egli è inutile il cercare ben lungi le cagioni della posizione sgraziata, in cui si trova in oggi il Piemonte: sono queste prodotte dalla natura, e dai vizj dell'antico governo, dalla depravazione de' suoi despoti, e dalle operazioni costantemente passive: insomma dalle troppo faneste pretese di uno stolido tiranno di figurare nella scena politica dell'Europa.

Egli è per altro incontrastabile, che pochi sono li paesi più favoriti dalla natura: la sua situazione locale, li suoi rapporti commerciali, la fertilità del suo suolo, tutto pareva assegnargli un grado di prosperità, a cui pochi avessero diritto di aspirare: eppure questa parte d'Italia sì essenziale si trova ridotta al punto di miseria la più deplorabile: vuotate le pubbliche casse, esportato il numerario, l'agricoltura, ed il commercio, basi fondamentali della pubblica felicità non solo sono spollate, ma sono anzi ridotte all'inazione perfetta.

Egli è dunque indispensabile di far rinascere questa Nazione dalla miseria, e dalla totale rovina, e restituirla al suo credito.

Questa è un'impresa degna degli sforzi della virtù, e del civismo: ella è questa un'opra, la quale deve assicurare alla Patria quel-

4
la Libertà, a cui la Gran Nazione venne fortunatamente a richiamarla.

Per giungere a questo importante oggetto ci si presenta un mezzo, ed è quello della carta monetata, ella diviene in oggi una potente risorsa, e forse l'unica: questa non presenta novità alcuna, nè il menomo inconveniente, giacchè ha circolato per cinquant'anni: godrà dei vantaggi dell'abitudine, altro non si esige, che di donarle un valor nominale, e stabile, sottrarla dalle speculazioni degli aggiatori, metterla sotto la garanzia consistente nella protezione, che la Legge dona a tutti li stabilimenti utili, e legittimi, facilitarne i cambj, e finalmente fissarne l'impiego nell'acquisto di beni stabili senza alcuna ingerenza del Governo, il quale non deve avere altra influenza nello stabilimento, che ai soli progressi del commercio, ed alla circolazione del numerario.

Un Banco composto di Proprietarj conosciuti, e di probi capitalisti, penetrati dall'amor della Patria, può solo compire a viste cotanto importanti; il Comitato preposto dal Governo Provvisorio per fissare le basi di un tal Banco, d'accordo cogli Agenti Francesi ha accettato il seguente Progetto.

Primo. Sarà creato nel Piemonte un Banco Patriottico sotto la protezione della Legge, e sotto gli auspizj del Governo: egli sarà composto di trenta Azionarj principali, e trenta Sussidiarj.

2. Il Banco riceverà dalla Nazione Piemontese beni fondi Nazionali per il valore reale di trentasei milioni sulla base del reddito depurato del cinque per cento, ne avrà la piena proprietà, e disponibilità: gli Azionarj avranno il diritto di sceglierli; ma però in tale giusta proporzione, che il debito pubblico essendo divenuto comune, giacchè è ripartito su tutto il suolo del Piemonte, ogni Provincia trovi nei suoi confini i fondi necessarj per l'ipoteca, e per realizzare i Biglietti del Banco.

3. La Nazione sarà tenuta a provvedere agli Azionarj l'alloggio per quello, che riguarda le loro operazioni, non solo in Torino, ma anche nelle diverse Comuni del Piemonte, dove stimeranno a proposito di stabilire le loro relazioni principali: tali siti saranno aggiustati in maniera, che possano compire con sicurezza a tutti li loro impegni.

4. Il Governo non emetterà in nessun caso alcuna specie di carta monetata, nè tampoco ne tollererà alcun'altra, che quella del Banco; per conseguenza dichiarerà nulli tutti gl'atti, e contratti, che

possano arrekarli alcun discredito: tutta specie di aggio, o truffa sulla medesima carta sarà repressa, e castigata a tenore delle leggi.

5. Li Proprietarj del Banco non avranno alcun privilegio, ma potranno neppure essere tassati nè personalmente, nè nelle loro proprietà di spettanza del Banco, che in giusta proporzione degli altri Cittadini.

6. Gli Amministratori delle Finanze Nazionali saranno tenuti di far passare per il canale del Banco tutto il numerario, che sarà messo a loro disposizione, sempre però, che gl'interessi della Nazione non possano esser pregiudicati.

7. Sarà permessa al Banco l'espiazione dei prodotti Nazionali superflui alla consumazione interna: ma non godrà alcun privilegio nè di privativa, nè di alcuna sorta, nè tampoco avrà alcun favore nel pagamento dei dritti stabiliti per le tratte.

8. Il Banco presenterà alla Nazione Piemontese beni liberi, e di spettanza dei varj particolari per il valore reale di trentasei milioni, questi beni porteranno un'ipoteca sussidiaria; uniti a quelli, che la Nazione avrà rimessi agli Azionarj formeranno le proprietà del Banco, e presenteranno in conseguenza una solidità, ed un'ipoteca per settantadue milioni.

9. Li Azionarj del Banco saranno incaricati di ritirare tutti li biglietti delle Finanze Nazionali attualmente in circolazione, ed anche fuori di corso per il valore, a cui furono ridotti per il Decreto 29 primario anno 7.

10. I Biglietti del Banco saranno emessi sotto la protezione speciale del Governo, e delle leggi: le Tesorerie, ed Aziende Nazionali, e tutti li particolari saranno tenuti a riceverli in pagamento per il loro valore nominale. Questa emissione non potrà giammai sorpassare la metà dei beni, che formano l'ipoteca, cioè milioni trentasei; li falsificatori saranno puniti come monetarj falsi.

11. Per assicurare il credito de' Biglietti, gli Azionarj saranno tenuti ad indicare li mezzi, che hanno a loro disposizione per far entrare in sei pagamenti la somma di tre milioni di numerario nella cassa del Banco fra tutto il corrente anno 1799 S.A., e saranno tenuti per questo fatto a prestar cauzione: con questo mezzo il Banco sarà nel caso di fare il cambio materiale, giornaliero, ed in dettaglio, e così allontanar le inquietudini, che potrebbero nascere sopra la carta messa in circolazione.

12. Il Governo farà in diritto di dichiarare a carico, e risponfabilità del Banco la carta monetata, qualora questa nelle diverse piazze del Piemonte relativamente alle monete in corso, fosse nel caso di fare una perdita maggiore del dodici per cento per sei decadi consecutive, di modo che gli Azonarj senza alcuna indennizzazione saranno tenuti a far procedere alla vendita dei beni del Banco all'incanto a favore dei possessori della carta monetata.

13. Il commercio del Banco non dovendo assolutamente appor-tare alcun pregiudizio a quelli dei particolari, farà al medesimo proibito ogni commercio interno sia all'ingrosso, che al minuto, che anzi, allorquando la carta monetata sarà giunta a quel segno, e punto di essere generalmente ricevuta come oro, od argento, il Banco dovrà rinunciare al commercio di esportazione, e non potrà questo ad ogni evenimento nuovamente intraprendere, salvo in seguito ad invito, od ordine del Governo.

14. Per favorire i talenti, il Banco pagherà in ciascun anno lire venticinquemille metà a beneficio delle Accademie Agraria, e Scienze, e la metà a favore dell'Università stabilita nella Comune di Torino per fornire alle spese delle esperienze tanto fisiche, che chimiche, e per premj a favore di quei Giovani, che ne rapportheranno in ogni anno i suffragj.

15. Per animare le manifatture Nazionali il Banco dovrà pure provvedere di vitto, e di vestito cento giovani in quel luogo, dove parerà al Governo più conveniente di destinare, per essere impiegati in manifatture da seta: la scelta dei medesimi sarà riservata alle Comuni del Piemonte.

16. Per facilitare alle persone meno comode i mezzi di procurarsi denaro, il Banco nelle Comuni, dove fisserà le principali sue corrispondenze, stabilirà un fondo considerabile, e proporzionato alla popolazione per prendere a pegno gli effetti dei diversi particolari col beneficio del sei per cento, e tale fondo sarà in tutto di un milione, e centomille lire.

17. Il Banco impresterà in ogni anno due milioni coll'interesse al sei per cento, mediante le cauzioni necessarie: questa somma è destinata per incoraggiare l'agricoltura per le spese, e riparazioni di campagna a sollievo dei coltivatori, che avessero a sopportar perdite, ed ai Negzianti in ispecie per le filature della seta.

18. Il Banco pagherà fra tutto l'anno 1800 mille antico in sei

pagamenti uguali di due in due mesi la somma di sei milioni a beneficio della Nazione, ed in iscarico delle Finanze Nazionali.

19. Tosto, che gli Azionarij del Banco avranno nelle loro mani i Beni Nazionali, disporranno della goldita dei medesimi beni a favore di tutte le persone, che si presenteranno per coltivarli, mediante il pagamento di un reddito annuale in ragione del quattro per cento, saranno a carico del coltivatore tutti gl' imposti, e riparazioni: li proprietari, che avranno presentato li loro beni per ipoteca sussidiaria, saranno preferiti nella goldita; ma tra questi sempre i meno facoltosi, di modo che i grandi proprietarij non saranno ammessi a questo beneficio, che in ultimo luogo: il Banco disponendo in questo modo di tutti li suoi beni, non potrà giammai affranchirli dai diritti acquistati dai possessori della carta monetata, i quali hanno il loro credito assicurato con ipoteca sopra questi beni: in conseguenza chiunque vorrà comprare questi fondi, ne avrà il dritto, ed indirizzando una perizione al Banco più vicino del fondo, di cui si agisce, il medesimo inviterà con un pubblico avviso l'affittavole a presentarsi all'incanto per la vendita di questo fondo il giorno indicato. Il detto incanto si passerà verbalmente, e tosto che il fondo sarà venduto, e deliberato al più offerente, non vi sarà alcun regresso, nè luogo ad alcun aumento: ogni beneficio, che risulterà maggiore del prezzo originario del fondo stabilito sulla base del quattro per cento, ridonderà per metà in vantaggio del coltivatore, e per metà a profitto del Banco; che, se per mezzo dell'incanto il coltivatore è il più offerente, aumenterà questi il pagamento del suo fitto in ragione del due per cento sopra il prezzo, a cui per questa operazione il fondo fu portato, e ne continuerà per conseguenza la goldita: con questo mezzo il coltivatore ritroverà sempre un beneficio proporzionato alle fatiche impiegate nell'ammigliorare il fondo, e nello stesso tempo il possessore del biglietto di Banco sarà nel caso di realizzare il suo credito in un fondo per il giusto suo valore.

Per rendere più sensibile, e più chiaro questo articolo, si suppone, che un uomo tenga in affitto dal Banco un fondo sul ragguaglio del quattro per cento, e che rappresenterebbe un capitale di lire centomila, che questo fondo sia messo all'incanto, e dagli accorrenti portato al prezzo di lire cento cinquantamila: se il maggior oblatore, e il coltivatore, non resta contabile, che di lire cento venticinque mila, nel caso che voglia pagarne il capitale, altri-

8
menti farà facoltativo al medesimo di continuarne la goldita, mediante il pagamento proporzionato del reddito di tal somma di lire cento venticinquemila in ragione del quattro per cento.

Che se succede il contrario, cioè, che questo fondo passi per mezzo dell'incanto in mano di un accorrente, il coltivatore avrà la metà del beneficio, cioè lire venticinquemila, e questa misura fu adottata per favorire l'agricoltore, e favorire la classe la meno facoltosa, la quale può a meno di contribuire alla riuscita dell'intrapresa.

20. A trenta giorni di data dal presente contratto, il Banco intraprenderà tutte le sue operazioni, e tostochè avrà ritirati tutti li biglietti Nazionali, farà risponsale del credito della carta, che verrà emessa a sua vece.

21. I biglietti per la concorrenza dei due terzi frutteranno un interesse, il quale sarà pagato dal Banco alla scadenza d'ogni anno a volontà dei possessori, di modo che la carta monetata conserverà sempre il solo valor nominale.

22. Niuno Azionario nè principale, nè secondario, nè socio potrà ritirare la sua azione dal Banco, li farà ciò non ostante libero di commerciarla, ma l'acquirente dell'azione non potrà essere ricevuto nelle funzioni di Azionario, se non otterrà i suffragi dei due terzi degli Azionarj tanto principali, che secondarj.

23. Gli Azionarj del Banco non potranno essere dispensati dai loro impegni, che col mezzo del pagamento intiero di ogni suo debito, il che non sarà giustificato, che quando tale risoluzione sarà stata pubblicata per mezzo dei fogli pubblici, e con tutti gli altri mezzi di pubblicità, che il Governo crederà opportuni per un anno intiero.

24. Quantunque dal primo articolo venga stabilito, che il Banco farà composto di trenta Azionarj principali, e trenta sussidiarj non presentandosi questi, qualunque numero minore potrà bastare per lo stabilimento del Banco, purchè presenti le medesime cauzioni.


25. Gli Azionarj del Banco non avendo alcun privilegio, potranno essere convenuti avanti i rispettivi Tribunali, come gli altri particolari.

26. Tutti li Cittadini tanto del paese, che esteri, sono invitati a prendere interesse nello stabilimento di questo Banco.

Visto ed approvato dal Governo Provvisorio.

BONO Presidente

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.



inv. 257477

per SBN inv. 249334